



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Gabriella RATTI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta nel R.G. al n. 18744/20, promossa da:

rappresentata e difesa dall'Avv. F. Fabiani;

Parte attrice

Contro

Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Trenti e M. Boccardo;

Parte convenuta

Conclusioni delle Parti

Parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale

In via principale

1. accertare e dichiarare:

- a) la illegittimità della prassi applicata di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della delibera Cicr 9.2.2000 per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
- b) la illegittimità della applicazione, fino al 31.12.1993, di un tasso di interesse debitore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c. dal 1° gennaio 1994 al 19 ottobre 2011, superiore a



quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi;

c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;

ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che se è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di euro 212.934,92, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito dell'epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al tasso legale fino al 31.12.1993, al tasso ex art. 117 Tub fino al 29.11.2013 e di lì in poi al tasso convenzionale o la maggiore o minore somma emergente in esito all'eventuale supplemento di istruttoria che, come richiesto dall'attrice il Tribunale vorrà disporre affinché, come indicato dal quesito, il perito d'ufficio

-estenda l'indagine tesa alla rettifica del saldo del conto mediante epurazione dell'indebito a tutto il periodo di cui alle contabili in atti, così emendando la relazione redatta sull'errato assunto che, non potendosi verificare l'impatto della prescrizione anteriore al 31.12.1999, come richiesto dalla convenuta che ha sollevato l'eccezione senza provarla, allora non dovessero essere calcolati nemmeno gli indebiti anteriori al 31.12.1999 oggetto della domanda attorea, che documentalmente, invece, potevano essere quantificati, come riscontrato dallo stesso perito che ha riferito al riguardo di aver ritenuto idonea, per il calcolo dell'indebito, la documentazione contabile prodotta dalla attrice per l'intero periodo 1991-2018, salvo poi limitare i calcoli dello stesso indebitato per il periodo 1999-2018;

correttamente valuti la funzione ripristinatoria in concreto assolta dai singoli versamenti operati in conto, escludendo dal novero di quelli solutori i movimenti eseguiti in ragione degli affidamenti concessi al correntista, oltre che per cassa, anche per salvo buon fine e valorizzando tutte le forme di fido erogato, per cassa, come per SBF;

individuare correttamente la misura di tutti gli affidamenti via via concessi e ricostruisca correttamente il saldo del conto con la epurazione da esso dell'indebito (Cass., 3858/32) sempre tenendo presente che la applicazione storica, in un dato periodo, di soli interessi intrafido e non di interessi extrafido, così come la mancata segnalazione in CR, sono in equivoci indici del fatto che nessun sconfinamento è stato nominalmente registrato, così impedendosene la contabile emersione la netto dell'epurazione di indebitato (emersione che conferma la erroneità del lavoro eseguito dal ctu) poiché al più e al contrario, la epurazione del saldo dell'indebito eliminerà o limiterà gli episodi di sconfinamento;

2) condannare la convenuta a pagare all'attrice la medesima somma di euro 212.934,92 o la maggiore o minore somma risultante all'esito dell'eventuale disponendo supplemento di istruttoria, oltre interessi legali ex d. lgs. 231/2002 dalla data della diffida al saldo, a titolo di ripetizione di indebitato.



In via subordinata e con riserva di gravame

3) accertare e dichiarare:

d) la illegittimità dell'applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della Delibera Cicr 9.2.2000, per inefficacia temporale e inapplicabilità della stessa;

e) la illegittimità della applicazione, fino al 19 ottobre 2011, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d. lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi;

f) la illegittimità dell'addebito di somme per Cms, Civ, CdF e per spese di chiusura periodica del conto;

ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo analizzato dal Ctu ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di euro 96.776,90 come quantificato all'esito dell'esperita istruttoria;

4) Condannare la convenuta a pagare all'attrice la medesima somma di euro 96.776,90 come quantificato all'esito dell'esperita istruttoria, oltre interessi legale ex d.lgs. 231/2002 dalla data della diffida al saldo, a titolo di ripetizione di indebito.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso eventualmente quanto anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario.

Parte convenuta

Voglia il Tribunale Ill.mo

Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese

In via istruttoria

Disporre una integrazione della perizia svolgendo un'ipotesi di ricalcolo alternativa che verifichi le rimesse solutorie/ripristinatorie ai fini della prescrizione sul saldo banca;

nel merito

rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex DM 8.3.2018 n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, Cpa e Iva come per legge.

Materia del contendere e motivi della decisione



1. Parte attrice ha introdotto il presente giudizio con riferimento al conto corrente affidato n. 47030-91, aperto nel maggio 1991 con Ambrosiano Veneto spa (oggi Intesa Sanpaolo spa) e chiuso nell'aprile 2018. Dato atto che aveva invitato la Banca ad incontri di mediazione obbligatoria (tenutisi in data 19.12.19 e 23.1.20, in esito ai quali l'Organismo di mediazione aveva verificato che le parti, dopo i confronti, non avevano composto la controversia), parte attrice ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento a suo favore della somma di euro 212.934,92 oltre accessori e spese, somma dovuta dalla banca a titolo di restituzione degli indebiti addebiti operati sul predetto conto corrente, (interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni e spese) e di mancato riconoscimento di interessi attivi.

2. Intesa Sanpaolo spa si è costituita eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione per tutte le operazioni compiute anteriormente al 16.4.2019 e contestando la completezza della documentazione ex adverso prodotta. Nel merito, ha contestato le richieste attoree e ne ha chiesto il rigetto.

3. E' stato assegnato termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc. La causa è stata istruita mediante Ctu e successivamente trattenuta a decisione previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

4. Il Ctu - che ha effettuato una approfondita analisi di tutta la documentazione in atti e si è attenuto a quanto analiticamente indicato nel quesito peritale - ha rilevato l'esistenza di affidamenti bancari di varia natura sin dall'inizio del rapporto di conto corrente (*"L'evidenza è riportata dai report mensili della Centrale Rischi ...da tali report mensili si desume chiaramente l'importo dei fidi accordati, nonché l'importo del fido utilizzato che trova corrispondenza nell'importo del saldo debitore del conto corrente del mese oggetto di report..."*, così pag. 76 della relazione peritale) e - tenuto conto dell'eccezione di prescrizione di cui si è detto - ha sviluppato 2 ipotesi di ricalcolo del conto corrente (la seconda su richiesta della banca) tutte a favore di parte attrice, ancorchè entrambe in misura minore di quella richiesta in atto di citazione e nelle conclusioni in epigrafe.

Le parti, da contrapposte posizioni, contestano le risultanze peritali e chiedono una integrazione della consulenza ma tale richiesta è infondata e la causa può essere decisa senza necessità di assumere ulteriori approfondimenti.

5. La documentazione prodotta.

In linea generale (i) si condivide l'insegnamento della Suprema Corte quanto osserva che *"In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non*



è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova del movimento del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)" (così, ex multis, Cass. 2020 n. 29190) e (ii) si osserva che alle pagg. 64 e 65 della relazione il perito d'ufficio ha elencato tutta la documentazione in atti, fra cui tutti gli estratti conto scalari e gli elementi per il conteggio delle competenze per tutto il periodo di apertura del conto corrente.

Da quanto sopra - posto che gli estratti conto mensili completi e dettagliati risultavano necessari ai fini della prescrizione mentre invece "per la determinazione del saldo del conto oggetto di causa alla data della chiusura depurato di eventuali indebiti riscontrati risultavano sufficienti gli estratti scalari con le indicazioni prescritte dal quesito" (relazione Ctu, pag. 38) - consegue la completa attendibilità delle risultanze peritali, fondate su un conteggio oggettivo e matematico di elaborazione dei predetti dati - peraltro di provenienza bancaria - (conteggio che non sembra, in quanto tale, essere stato oggetto di censure) e ciò vale anche per quanto dal perito osservato in punto di determinazione e limitazione del periodo prescritto (effettuato per il periodo in cui erano disponibili gli estratti conto mensili depositati da parte convenuta, cfr. relazione peritale pagg. 71 e 72)

6. Per quanto riguarda l'opzione "saldo banca"/"saldo rettificato", si richiamano - pur in presenza di differenti (ma anche conformi) orientamenti di merito - le decisioni n. 9141/20 e n. 3858/2021 della Corte di Cassazione che, come noto, optano per il cd saldo rettificato. Del resto, tale soluzione appare condivisibile prima di tutto sul piano logico atteso che, come è stato efficacemente osservato, per accertare i rapporti dare/avere tra correntista e banca " *non ci si può affidare alla contabilità della Banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate, perché, in ipotesi, contrarie a norme imperative e inderogabili*", ma sia invece "doveroso prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la Banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente". (Corte Appello Milano, 20.1.20).

7. Altre questioni.

7.1. Interessi.

Il Ctu ha dato correttamente atto che (i) nel contratto di apertura del c/c 4703/91 manca l'indicazione del tasso di interesse e che (ii) risulta provato il riconoscimento di un fido anche se la



concessione del credito non è stata formalizzata per iscritto. Si condivide e conferma dunque il calcolo effettuato dal perito d'ufficio che (i) ha applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 Tub per il ricalcolo delle competenze fino al 19.10.2011 (data di prima comunicazione della banca al cliente della variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, specificamente approvata per iscritto) e che (ii) per il periodo successivo ha fatto applicazione dei tassi che la banca aveva correttamente comunicato al cliente e dallo stesso approvati per iscritto (puntualmente elencati a pag. 74 della relazione).

7.2. Capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Il Ctu ha accertato che (i) nel contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa era specificamente indicato (art. 7) che "i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni ...I conti che risultano debitori, anche saltuariamente, vengono invece chiusi, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando gli interessi dovuti dal Correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto", che (ii) era stata quindi prevista espressamente la diversa periodicità nelle chiusure e accredito/addebito di interessi e che (iii) non sono stati rinvenuti contratti e/o comunicazioni specificamente approvati per iscritto dal cliente fino al 31.12.13 e - sulla base di quanto sopra - ha proceduto alla eliminazione della capitalizzazione per tutto il periodo oggetto del ricalcolo, atteso che la pubblicazione 26.5.2000 di adeguamento delle condizioni in G.U, non è comunicazione rilevante.

Come è noto, infatti, il d. lgs. 1999 n. 432 (art. 25) aveva fatto salve le pregresse pattuizioni anatocistiche e previsto che le modalità con cui potevano essere prodotti interessi sugli interessi per il futuro venissero determinate dal Cidr (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio). La delibera Cidr 9.2.2000 (entrata in vigore il 22.4.2000) riconosceva agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di c/c, a condizione di pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. Con la sentenza 17.10.2000 n. 425 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale per eccesso di delega del predetto art. 25, tranne il comma 2, che aveva ammesso il fenomeno anatocistico, delegando al Cidr di stabilire le modalità con cui le banche potevano procedere all'adeguamento dei contratti pendenti e predisporre le clausole anatocistiche nei contratti nuovi. Ora, per i vecchi contratti (cioè quelli, come nel caso, stipulati in data antecedente) l'art. 7 della delibera Cidr dispone che l'adeguamento deve essere esplicitamente approvato dalla clientela quando le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni applicate e la Suprema Corte ha esplicitamente dichiarato che "In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera Cidr 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal



comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera" (Così Cass. civ. Sez. I Sent., 19/05/2020, n. 9140), cioè con una esplicita approvazione della clausola.

7.3. Altri addebiti

Per quanto concerne la C.M.S. il Ctù ha riferito di non avere rinvenuto clausole contrattuali in tal senso specificamente approvate da parte del correntista sino alla data del 19.10.11 e, di conseguenza, ha correttamente proceduto allo storno delle C.M.S. addebitate nel periodo oggetto di ricalcolo.

Analogo procedimento di storno è stato correttamente effettuato per le C.D.F. e per le spese fisse di liquidazione trimestrale, non essendo stata rinvenuta in atti alcuna pattuizione sottoscritta in tal senso. Resta solo da aggiungere che i richiami di parte convenuta all'art. 118 Tub e allo jus variandi non sono conferenti, dovendosi escludere che la norma possa trovare applicazione quando, come nel caso, manca una pattuizione precedente.

8. Atteso quanto sopra esposto, che assorbe anche i rilievi della banca oggetto del calcolo alternativo dalla stessa richiesto al perito d'ufficio e da questi effettuato come seconda ipotesi di ricalco, deve essere accertato e dichiarato che, alla data di chiusura del conto corrente oggetto di causa, lo stesso presentava un saldo a credito del correntista pari ad euro 96.776,90 in luogo dell'importo indicato nelle annotazioni contabili della Banca.

Di conseguenza, parte convenuta deve essere condannata a pagare a parte attrice la predetta somma, oltre interessi secondo la legge dalla data della domanda giudiziale al saldo.

9. Stante l'esito del giudizio, parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio, oltre accessori e spese di mediazione, nella misura che verrà indicata in dispositivo. (DM 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 260.000, valori minimi atteso il valore del decum), con distrazione a favore dell'Avv. Franco Fabiani, antistatario.

10. Anche le spese di Ctù, come già liquidate (decreto 17.5.22) vanno poste a carico di parte convenuta. Si richiama inoltre il principio giurisprudenziale in base al quale: "in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094).



Pqm

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al n. 18744/20, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita o inammissibile, così provvede:

Accerta e dichiara che al giorno 11.4.2018 il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa era di euro 96.776,90 a credito del correntista in luogo dell'importo indicato nelle annotazioni contabili della Banca;

Condanna Intesa Sanpaolo spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 96.776,90 oltre interessi secondo la legge dalla data della domanda giudiziale al saldo;

Condanna Intesa Sanpaolo spa, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a in persona del legale rappresentante pro tempore le spese del giudizio, che liquida in euro 7052,00, oltre spese di mediazione (liquidate in euro 960,00), CU (euro 759,00), iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione a favore dell'Avv. Franco Fabiani, antistatario;

Pone le spese di ctu, come già liquidate, a definitivo carico di Intesa Sanpaolo spa, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Torino, 2.3.23

Il Giudice
Dott.ssa G. Ratti

